

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 24 maggio 2002, n. 2864

Conferma T.A.R. Puglia – Lecce: II Sezione, 7 febbraio 2001, n. 3862.

È nulla la scheda in cui risulta votata una lista con espressa una preferenza e, contemporaneamente, sono stati votati anche il candidato sindaco dello schieramento avversario e una delle liste a questi collegate.

Omissis.

Per quanto riguarda la scheda rinvenuta nella Sezione n. 20 non può che confermarsene la nullità. Nella scheda, infatti, risulta un voto di preferenza per il Sig. ... con crocesegno anche sul simbolo del ... ma risulta votato anche il candidato sindaco dello schieramento avversario e la lista denominata ... collegata con tale candidato sindaco.

La nullità della scheda è determinata dalla equivocità del voto che non rende possibile desumere quale sia la effettiva volontà dell'elettore (art. 64, primo comma, del D.P.R. n. 570 del 1960).

Non riguarda la presente fattispecie e non è a questa adattabile, applicandola, come sembra ritenere l'appellante con inversione del criterio in esso stabilito, l'art. 57, sesto comma, del D.P.R. n. 570 del 1960. Tale disposizione, infatti, regola la ipotesi in cui, essendosi contrassegnate più liste, ma con voto di preferenza per un candidato appartenente ad una di tali liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato votato. Il principio non è applicabile, ad avviso della Sezione, anche perché nella specie non solo risultano votate due liste appartenenti a schieramenti collegati con due candidati sindaci ma è stato votato anche il candidato sindaco dello schieramento opposto a quello del candidato a favore del quale è stato espresso il voto di preferenza.

Omissis.